

REGOLAMENTO Tassa sui Rifiuti (TARI)

(Deliberazione n. 49 del 28.07.2014, n.16 del 23.03.2015, n. 15 del 22.03.2016, n. 9 del 30.1.2017 modificata da deliberazione n. 66 del 17.12.2018)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 Istituzione della Tassa Rifiuti (TARI)**
- Art. 3 Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati**

CAPO II AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- Art. 4 Presupposto e soggetti tenuti al pagamento del tributo**
- Art. 5 Decorrenza del tributo**
- Art. 6 Determinazione della Tariffa**
- Art. 7 Determinazione della superficie assoggettabile a tributo**
- Art. 8 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale**

CAPO III UTENZE DOMESTICHE

- Art. 9 Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche**

CAPO IV UTENZE NON DOMESTICHE

- Art.10 Classificazione delle utenze non domestiche**
- Art. 11 Produzione di rifiuti speciali**
- Art. 12 Tariffa giornaliera**

CAPO V ESCLUSIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI

- Art. 13 Esclusioni**
- Art. 14 Riduzioni**
- Art. 14 bis Riduzioni ex art. 24 D.L. 12 settembre 2014 n. 133**
- Art. 15 Agevolazioni**

CAPO VI ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI

- Art. 16 Adempimenti a carico dei contribuenti**
- Art. 17 Pagamento del tributo**
- Art. 18 Rimborsi e compensazioni**

CAPO VII RISCOSSIONI ACCERTAMENTI SANZIONI

- Art. 19 Il Funzionario responsabile**
- Art. 20 Attività di Accertamento, Controllo e Recupero**
- Art. 21 Sanzioni**
- Art. 22 Riscossione coattiva**
- Art. 23 Somme di modesto ammontare**

CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 Disposizioni finali e transitorie

Art. 25 Norme di rinvio

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione della TARI, quale componente della Imposta Unica Comunale (IUC) istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27.12.2013, n. 147, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)".

Art. 2 - Istituzione della Tassa sui rifiuti

1. Il tributo è istituito a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione dei diritti di esclusiva in base a quanto disciplinato dal Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.
2. Il tributo è applicato a partire dal 1° gennaio 2014. Dalla stessa data è soppresso il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201 e successive variazioni ed integrazioni.

Art. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinato da apposito regolamento comunale, ove sono stabiliti anche i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, oltre alle modalità organizzative e di espletamento del servizio, ed al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico di competenza comunale è integralmente coperto dal gettito della tassa sui rifiuti.

CAPO II AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 4 - Presupposto e soggetti tenuti al pagamento del tributo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con esclusione delle aree scoperte pertinenziali a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. L'obbligazione per la denuncia e il pagamento del tributo sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che utilizzano in comune i locali e le aree stesse. Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro che sono residenti o coabitanti nella stessa abitazione anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.
3. Il tributo è altresì dovuto da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio così come previsto dal successivo art. 12.
4. Nel caso in cui un immobile insista in parte sul territorio di un comune limitrofo, il soggetto di cui al comma 1 del presente articolo, avrà un'obbligazione tributaria, commisurata all'intera superficie dell'oggetto sottoposto a tassazione, nei confronti del comune ove insiste la superficie quantitativamente prevalente.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Per i locali utilizzati in via temporanea per periodi non superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Per quanto riguarda l'utenza domestica si presume che il possesso o la detenzione decorra dalla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica ovvero dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che faccia presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che la disponibilità dei locali da parte del soggetto di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero se antecedente, dalla data di stipula del contratto di acquisto o locazione ovvero da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio o dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che comprovi la disponibilità delle aree e dei locali in questione.

9. Nel caso di sub-affitto l'utente obbligato rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione.

10. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

Art. 5 - Decorrenza del tributo

1. Il tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione.

2. La cessazione del possesso o detenzione, dà diritto alla compensazione o al rimborso del tributo, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art.16.

3. In caso di omessa denuncia di cessazione nel termine di cui all' art. 16, il tributo non è dovuto, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento, se l'utente dimostri, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione, di non aver continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree. Oltre tale termine, la compensazione o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

4. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione del tributo, escluso i presupposti per l'attribuzione delle riduzioni, agevolazioni di cui ai successivi articoli 14 e 15, comporta il recupero, l' abbuono o il rimborso della differenza del tributo, dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 16. Qualora la denuncia di variazione sia presentata oltre i termini previsti all'art. 16, l'abbuono o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di variazione.

5. La compensazione e il recupero di cui ai commi precedenti del presente articolo vengono conteggiati in diminuzione o in aumento dell'importo del tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 6 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte ed è composta da una quota (parte fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota (parte variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio sulla base dei criteri disposti dal D.P.R. 158/99.

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono indicati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, ed approvato dall'autorità competente.

4. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 Dicembre 2007, n° 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n° 31). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

5. La tariffa è articolata per fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche" in base alla categorie fissate dal D.P.R. 158/1999.

6. Il Consiglio Comunale, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 3, stabilisce con deliberazione, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
- b) la tariffa, a metro quadro commisurata ad anno solare, per ogni categoria di utenza
- c) i coefficienti e gli indici KA,KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. n.158/1999.

7. In caso di mancata deliberazione la tariffa per ogni categoria di utenza, la ripartizione dei costi fra utenze e i coefficienti di cui alla lettera c) del comma 6, si intendono confermati anche per l'anno successivo.

Art. 7 - Determinazione della superficie assoggettabile a tributo

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure previste al comma 647 della L. 147/2013, per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, s a r à pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

4. Per l'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tributo non si tiene conto delle superfici escluse di cui agli articoli 11 e 13 del presente regolamento.

6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.

Art. 8 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, da applicarsi nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

CAPO III UTENZE DOMESTICHE

Art. 9 - Determinazione della tariffa e del numero degli occupanti per le utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa per l'utenza domestica il numero delle persone occupanti è determinato come segue:

a. per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo indicato nella dichiarazione di cui all'art. 16 del presente regolamento;

b. per gli immobili tenuti a disposizione, definiti secondo i criteri di cui al comma 10 del precedente articolo 4, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello indicato nella seguente tabella:

- 1 occupante se la superficie totale dei locali è uguale o inferiore a mq. 35
- 2 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 36 e mq. 50
- 3 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 51 e mq. 70
- 4 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 71 e mq. 90
- 5 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq.91 e mq. 110
- 6 occupanti se la superficie totale dei locali è superiore a mq. 110.

2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettera a) sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa ed idonea documentazione, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la richiesta sia presentata entro i termini di cui al successivo art. 16, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta. In caso di utenza con unico occupante, il tributo è commisurato per la sola parte fissa della tariffa.
3. Le utenze domestiche, costituite da posto auto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della Tariffa in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.
4. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da posto auto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari ad 1.
5. La variazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti, appartenenti ad un unico nucleo familiare, è acquisito d'ufficio dal Comune ed ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento modificativo.

CAPO IV UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 10 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione del tributo i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, e per riguardo a ciascun immobile, con accesso autonomo, qualificato quale unità locale o comunque con identificativo catastale distinto, nell'atto di autorizzazione o comunque sulla base dell'effettiva attività svolta. Tutte le superfici che compongono un immobile, con identificativo catastale distinto, sono tassate con un'unica misura tariffaria, in base alla attività prevalente, in termini di superficie utilizzata.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR 158/99, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti ed in considerazione a quanto dichiarato come attività principale negli archivi della camera di commercio.
3. Per le attività artigianali con vendita diretta le superfici di produzione e di vendita sono classificate in categorie distinte.
4. Per le unità immobiliari nel cui ambito siano presenti al contempo spazi configurabili come utenze abitative e non abitative, il tributo è commisurato alle distinte superfici, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza.
5. I locali e/o le aree adibiti ad attività soggette a procedura fallimentare, fatta salva l'ipotesi di esercizio provvisorio, sono assimilati a decorrere dalla data del fallimento, alla categoria n° 3 del D.P.R. 158/99.

Art. 11 - Produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento, in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono considerati assimilabili agli urbani i rifiuti prodotti nei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente e esclusivamente collegati all'esercizio di attività industriali ed artigianali di produzione di beni. Il magazzino è considerato funzionalmente collegato se è ubicato nello stesso comune ove ha sede l'attività industriale e/o artigianale.
3. Sono considerati esclusivamente collegati i magazzini che costituiscono unità locale di soggetti che svolgono a titolo principale attività industriale e/o artigianale di produzione di beni.
4. Qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione percentuale della superficie, con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali, in base alle seguenti tipologie di attività economiche, in analogia a quanto stabilito in regime di TARES:

ATTIVITA' PERCENTUALE DI RIDUZIONE DI SUPERFICIE

falegnamerie 30%
autocarrozzerie 80%
autofficine meccaniche 50%
officine metalmeccaniche 50%
autofficine di elettrauto 30%
lavanderie 30%
verniciatura 70%
galvanotecnica e trattamento metalli 80%
fonderie 80%
laboratori odontotecnici 30%
marmista 80%
laboratori litotipografici 50%
attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale 30%
laboratorio vetri e specchi 50%

qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo: 30%

5. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano già ottenuto tale riduzione in regime di TARES, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione devono presentare apposita domanda all'ufficio competente contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 16.

6. La domanda dovrà essere corredata da:

- a) idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree e la superficie per la quale si richiede la riduzione;
- b) fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero o altro documento che attesti in modo certo il conferimento all'impianto di destinazione dei rifiuti.

7. Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo. E' fatto comunque obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) del comma precedente attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l'anno di riferimento.

Art. 12 - Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque, occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è prevista una tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di uno stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'art.6, maggiorata di un importo percentuale del 100 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi, contestualmente al versamento del COSAP, su apposito bollettino di pagamento al momento della richiesta di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.

4. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

CAPO V RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

Art. 13 – Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione del Tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. In base al criterio di cui al comma 1, presentano tali caratteristiche a titolo di esempio:

- a. impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b. le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti a tributo i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.;

- c. immobili inagibili, inabitabili anche in seguito a ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
 - d. le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola, comprese le attività di allevamento di animali e florivivaistica, insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze; l'esclusione non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali, nonché ai locali ed alle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, quali ex annessi usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino;, locali per la rivendita dei prodotti coltivati ed altro;
 - e. le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva;
 - f. le serre a terra;
 - g. le aree scoperte adibite a verde;
 - h. le aree scoperte adibite a viabilità delle utenze non abitative;
 - i. Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - j. Le aree scoperte adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli per clienti e dipendenti;
 - k. Le aree scoperte degli impianti di distribuzione dei carburanti non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile e le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - l. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - m. i locali e le aree scoperte, ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, o che producano rifiuti non conferibili al gestore pubblico, in base a disposizioni di legge;
3. Gli utenti, eccetto coloro che avevano presentato richiesta in regime di TARES, per essere ammessi a beneficiare di tale esclusione devono presentare apposita domanda al Comune contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 16. La stessa domanda dovrà essere corredata da:
- a) idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree e la superficie per la quale si richiede la riduzione;
 - b) fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero, o altro documento che attesti in modo certo il conferimento all'impianto di destinazione dei rifiuti.
4. La domanda di cui al precedente comma non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo. E' fatto comunque obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l'anno di riferimento.
5. Sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali comunali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale.
6. Sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. Sono invece soggetti al tributo i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.

Art. 14 – Riduzioni

1. Per la determinazione della parte variabile della tariffa sono applicate le seguenti riduzioni:
 - a) locali di abitazione occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti: 30%
 - b) riduzione per zone non servite dal servizio di raccolta. Nel caso di servizi di raccolta con contenitori stradali ad uso non esclusivo dell'utente, si intendono non servite quelle zone dove nessun contenitore sia collocato a meno di 1000 metri dall'utenza. Nel calcolo non sono ricomprese le strade private e vicinali queste ultime anche se di uso pubblico: 40%
2. Le riduzioni di cui al comma 1) saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno effetto dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
3. Riduzioni alle utenze domestiche legate alla raccolta differenziata:
 - a) utenze domestiche che praticano il compostaggio.
Le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici possono ottenere una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa secondo le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento;
 - b) conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta.

Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche è stabilita una riduzione della tariffa proporzionata ai conferimenti. Le utenze domestiche che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" di 150 punti avranno diritto a una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa. Per le utenze domestiche che raggiungano i 200 punti la riduzione sarà del 30% della parte variabile. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata secondo i criteri di calcolo indicati nell'allegato A al presente Regolamento.

4. Riduzioni alle utenze non domestiche per l'avvio a recupero dei rifiuti:

a) avvio a recupero dei rifiuti presso terzi

Le utenze non domestiche che avviano a riciclo i propri rifiuti speciali assimilati agli urbani in modo differenziato presso terzi convenzionati con il soggetto gestore e autorizzati al trattamento dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 30%. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata con le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento

b) conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta

Le utenze non domestiche che utilizzano la stazione ecologica o il centro di raccolta per il conferimento differenziato dei rifiuti prodotti, potranno ottenere uno sconto fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata con le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento.

5. In ogni caso la somma delle due modalità di avvio al riciclo non può superare il 30% della parte variabile della tariffa.

6. Le utenze non domestiche che sono dotate di certificazione ISO 14001 e/o Emas, qualora dimostrino il loro impegno nell'impostare la propria attività produttiva secondo principi di rispetto dell'ambiente e di minimizzazione della produzione di rifiuti assimilati, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa del 5 per cento.

7. Le utenze non domestiche che in adesione ai programmi di raccolta differenziata e in accordo con il soggetto gestore assicurano, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, spazi dedicati alla raccolta differenziata di materiali di rifiuto urbani e assimilati da avviare a recupero, possono ottenere una riduzione della parte variabile della tariffa. La riduzione è commisurata alla complessità dell'attività che l'utente è in grado di assicurare, allo spazio messo a disposizione del servizio, alla tipologia dei materiali ed alle modalità operative della loro raccolta. La riduzione non può essere superiore al 20% della parte variabile della tariffa. I rapporti con l'utente sono definiti con accordo tra le parti nel quale sono stabiliti i reciproci impegni, le modalità di sperimentazione del servizio e la percentuale di riduzione della tariffa.

8. Le riduzioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno effetto dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

9. Le riduzioni, previste dal presente articolo, sommate fra loro non possono dare luogo ad una riduzione superiore al 70 per cento della sola parte variabile della Tariffa.

Art. 14 Bis - Riduzioni ex art. 24 D.L. 12 settembre 2014 n. 133

In attuazione dei principi di cui all'art. 24 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, al fine di agevolare la partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio, il Comune di Firenze può prevedere riduzioni della TARI in favore di cittadini singoli o associati che presentino progetti per la realizzazione di interventi di riqualificazione di aree del territorio comunale urbano. A tale scopo l'Amministrazione Comunale adotta i necessari atti finalizzati all'individuazione delle aree urbane, della forma e dei criteri relativi all'intervento da realizzare nonché della tipologia di riduzione da applicare. Ai sensi dell'ultimo periodo del citato art. 24 le riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

Art. 15 – Agevolazioni

1. Sono riconosciute le seguenti agevolazioni tariffarie:

a) abitazioni non di lusso (escluso cat. A1, A8 e A9) utilizzate da famiglie monoreddito, nel quale il soggetto unico produttore di reddito, si trovi all'inizio dell'anno di riferimento in stato di cassa-integrazione, mobilità o disoccupazione e lo sia stato almeno per sei mesi nell'anno precedente: 50%;

b) abitazione non di lusso (escluso cat. A1, A8 e A9), sia essa in proprietà od usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale, occupata da singolo pensionato con reddito derivante esclusivamente da pensione non superiore al minimo INPS con riferimento all'anno precedente a quello della domanda.

L'interessato non dovrà avere altri redditi oltre quello dell'immobile. Il contribuente inoltre, non dovrà essere proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale: 50%.

1-bis. E' riconosciuta un'agevolazione tariffaria temporanea fino ad un massimo del 50% della tariffa totale (parte fissa e parte variabile) per le utenze, in regola con i pagamenti pregressi, collocate in vie o piazze direttamente interessate da aree di cantiere per lavori pubblici che implicino la limitazione all'accessibilità dell'area o la preclusione al traffico veicolare o pedonale di durata superiore a sei mesi, come individuate con specifici provvedimenti della Giunta Comunale e da applicarsi nella durata e percentuale ivi stabilita. Tale agevolazione per il 2019- in via transitoria – deve applicarsi anche alle utenze che si trovino già nelle suddette condizioni alla data del 01/01/2019 e per le quali sia emesso apposito provvedimento della Giunta.

2. Le agevolazioni tariffarie di cui al comma 1 competono a richiesta dell'interessato, con presentazione di idonea documentazione che ne attesti i presupposti, e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano indicate nella dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

3. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

5. Le agevolazioni e le esenzioni di cui alle lettere precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

CAPO VI ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI

Art. 16 - Adempimenti a carico dei contribuenti

1. I soggetti passivi del tributo, di cui al precedente art. 4, devono presentare la denuncia di nuova occupazione, di cessazione o di variazione dei dati che influiscono sulla determinazione del tributo, entro il 60° giorno successivo a quello in cui sono intervenuti tali eventi modificativi

2. I soggetti tenuti al pagamento del tributo, individuati nell'art. 4 del presente regolamento, sono obbligati, pertanto a produrre entro tale termine apposita denuncia originaria all' ufficio competente. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione del tributo e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune.

3. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, potrà essere presentata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, mediante PEC o mediante utilizzo di portale web, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell' ufficio nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. o alla data di spedizione e di ricevuta elettronica, nel caso di PEC o mediante utilizzo di portale web.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Le variazioni nel corso dell'anno sulla superficie dei locali e aree scoperte o di altri elementi che agiscono direttamente sul tributo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 3 del presente articolo ed entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, salvo il caso in cui vi sia una coabitazione fra soggetti residenti, appartenenti a due nuclei familiari distinti, e non residenti, per il quale il soggetto residente intestatario ha l'obbligo di indicare nella dichiarazione il numero dei coabitanti.

7. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti intestatari del tributo sono tenuti a presentare dichiarazione su apposito modello, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, indicando i soggetti ai quali sono stati riconsegnati o ceduti i locali;

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione del soggetto intestatario entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo.

9. La dichiarazione sia originaria o di variazione deve contenere i seguenti elementi:

A. per le utenze domestiche:

a) dati identificativi del soggetto (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);

b) dati di recapito: e-mail, numero di telefono o cellulare, indirizzo PEC; con

indicazione obbligatoria per almeno un recapito;

- c) ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati;
 - d) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione o variazione;
 - e) numero dei soggetti residenti in nucleo familiare distinto o coabitanti;
 - f) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
 - g) estremi catastali dell'immobile;
- B. per le utenze non domestiche:
- a) dati identificativi del titolare o rappresentante legale (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) numero di telefono o cellulare, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito;
 - b) dati identificativi della ditta o società (denominazione, oggetto sociale, codice fiscale, codice ISTAT dell'attività, codice ATECO dell'attività, iscrizione Camera di Commercio e sede legale);
 - c) estremi catastali dell'immobile;
 - d) ubicazione, superficie calpestabile;
 - e) idonea planimetria che attesti la consistenza la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree; (data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione, variazione);
 - f) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore.

Art. 17 - Pagamento del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
2. L'ufficio competente provvede ad inviare al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, un avviso di pagamento contenente l'importo del tributo ed il tributo provinciale di cui all'art. 8 del presente regolamento, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche, le tariffe applicate, l'importo delle eventuali singole rate e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
3. Il versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) è effettuato - ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 688 e successive modificazioni - in n. 3 rate, di cui almeno due a scadenza semestrale, come segue:
 - a) n. 2 rate in acconto, pari ai 2/3 della tassa dovuta per l'anno precedente;
 - b) n. 1 rata, a saldo.

Le date di scadenza delle rate vengono stabilite dal Consiglio Comunale con apposito atto deliberativo.

4. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore od uguale a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 166, della L. n. 296/2006.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. n. 296/2006, nessun versamento, in acconto o a saldo, deve essere effettuato dal soggetto passivo se l'ammontare complessivo non supera € 5,00 (cinque/00).
7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
8. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.

Art. 18 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, qualora sia impossibile operare la compensazione al contribuente poiché non risulta più essere contribuente TARI per il Comune di Firenze, deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. L'importo minimo delle somme per cui si debba procedere a rimborso è indicato nell'art. 23 del presente regolamento.

CAPO VII RISCOSSIONI ACCERTAMENTI SANZIONI

Art. 19 - Il Funzionario responsabile

1. Al funzionario responsabile del tributo sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 20 - Attività di Accertamento, Controllo e Recupero

1. L'ufficio competente, svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 16, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il funzionario responsabile, può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale identificabile da apposito documento di riconoscimento, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'ufficio competente provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, della maggiorazione, del tributo provinciale oltre che delle sanzioni, degli interessi e delle spese.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

6. Si applicano le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base di quanto disposto dal regolamento comunale che disciplina la materia, adottato in conformità ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/1997.

Art. 21 – Sanzioni

1. In materia di sanzioni si applica quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dai decreti legislativi n. 471-472-473/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato.

3. In caso di accertata omissione della dichiarazione, originaria o di variazione, si applica la sanzione del 150%, qualora siano trascorsi i termini di almeno due annualità consecutive per la presentazione della denuncia suddetta.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato.

4-bis. Nell'ipotesi in cui, pur essendo trascorsi i termini previsti all'art. 16, comma 1, del presente regolamento, il contribuente abbia comunque presentato la dichiarazione originaria o di variazione prima dell'emissione di apposito avviso di accertamento, tale circostanza costituisce – ai sensi del comma 700 della Legge n. 147/2013 – attenuante della sanzione di cui al precedente comma 2, producendone i seguenti abbattimenti:

a) dichiarazione presentata spontaneamente, entro il 30° giorno dalla scadenza del termine di cui all'art. 16, comma 1 del presente regolamento: abbattimento del 70%;

b) dichiarazione presentata spontaneamente, dal 31° giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 16, comma 1 del presente regolamento e prima della notifica di qualunque atto prodromico all'avviso di accertamento: abbattimento del 50%;

c) dichiarazione presentata dopo la notifica di qualunque atto prodromico all'avviso di accertamento, e comunque prima della notifica di quest'ultimo: abbattimento del 30%;

5. Per le sanzioni determinate ai sensi dei commi precedenti è stabilito l'importo minimo di € 50,00.

6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 20, comma 2, lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 250.

7. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per infedele dichiarazione e di quanto previsto al precedente comma 6, sono ridotte ad 1/3 se entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 22 - Riscossione coattiva

1. In mancanza di pagamento dell'avviso di accertamento di cui all'art. 20, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità stabilite dal Comune.

Art. 23 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 D. L. 2 marzo 2012, n. 16, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi alla TARI, fatta eccezione per le somme relative al tributo giornaliero, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative calcolate ai sensi del precedente art. 21, commi 2, 3, 4 e 4-bis, e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30 con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 5 euro per anno di imposta.

Art. 24 - Disposizioni finali e transitorie

1. A far data dal 1 gennaio 2014, al fine della commisurazione del tributo per l'anno 2014, si assumono come validi gli elementi presenti nella banca dati acquisiti ai fini della TARES al 31.12.2013.

2. L'attività di accertamento e la riscossione della tariffa di igiene ambientale e della TARES, i cui presupposti si siano verificati entro il 31.12.2013, continuano ad essere effettuate anche successivamente al termine di cui al precedente comma sulla base di quanto disciplinato dagli specifici Regolamenti comunali.

Art. 25 - Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento sulla gestione dei rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.